

E' legittimo l'annullamento in autotutela del bando e degli atti di gara nel caso in cui, in violazione dell'art. 84 del d.Lgs. n. 163/2006, uno stesso soggetto abbia prestato la propria attività sia in qualità di componente della commissione giudicatrice sia in qualità di consulente. Si deve soggiungere che le regole poste dalla legge (art. 84 del D.Lgs. 163/2006) in ordine ai criteri di scelta dei componenti della commissione ed alla composizione complessiva dell'organo collegiale, laddove impongono il ricorso a professionalità tecnicamente attrezzate, sarebbero con evidenza eluse se si consentisse l'attribuzione ad un soggetto esterno di compiti decisionali determinanti in sede di valutazione delle offerte tecniche, tali da esautorare la Commissione nell'espletamento di un compito di sua pertinenza.